



COMUNE DI CERRIONE
Via Monte Bianco, 49
13882 Cerrione
015/671773-671341

PROT. N.1113

Cerrione 28/02/2020

PROVINCIA DI BIELLA
Servizio Rifiuti V.I.A. –Qualità dell’Aria Energia
Acque Reflue Risorse Idriche
Via Q. Sella n. 12
13900 BIELLA

PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese

Oggetto:

Osservazioni in merito alla variante al P.R.G.C. del Comune di Salussola nell’ambito della riassunzione del procedimento concernente il progetto di discarica monodedicata a materiali di costruzione contenenti amianto e localizzato in Regione Brianco”, localizzata in Comune di Salussola (BI), presentato dalla Società “Acqua & Sole” S.r.l., Milano.

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Salussola, approvato con D.G.R. n. 10266 del 05/07/2010, dispone l’azonamento dell’area interessata dal progetto come “area agricola” normata al capo V art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione “USI AGRICOLI”. Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono all’art 5: ***“L’ambiente, sia nel suo aspetto naturale, che in quello derivato dalle successive trasformazioni storiche operate dall’uomo, è di interesse pubblico. Il Comune cura la conservazione, lo sviluppo, l’utilizzazione sociale, al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione ed, in generale, di tutti gli utenti.***

Il progetto di discarica propone di trasformare l’azonamento dell’area in “Aree per servizi ecologici e ambientali - Insediamenti ecologici e giacimento controllato di rifiuti”, destinate a impianti funzionali alla raccolta, gestione recupero e/o e smaltimento definitivo di rifiuti; per tale funzione è contemplata la formazione di rilevati artificiali per i quali si necessita di mitigazione ambientale e paesaggistica.

Il Proponente afferma che, pur essendo situato su area agricola, il progetto sarebbe ammissibile in virtù di un favor del legislatore, sancito dall’art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/2006, che recita: “L’approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Tuttavia l'intervento rientra fra i procedimenti disciplinati dall'articolo 17 bis, comma 15 bis, della l.r. 56/1977, secondo le modalità dettagliate dalla Circolare regionale 4/amb dell'8 novembre 2016 "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)" Tale Circolare evidenzia che **la eventuale variante può essere applicata solamente allo strumento urbanistico, e non a tutti gli altri piani e programmi sovraordinati** (piani territoriali provinciali, regionali, piani paesistici). **La compromissione dei poteri pianificatori è quindi solo limitata a livello urbanistico comunale, e la eventuale variante del PRGC deve essere coerente con quanto indicato dai piani sovraordinati;**

La Circolare Regionale AMB/4 del 2016 prosegue affermando che **l'eventuale diniego alla localizzazione dell'opera dovrà essere adeguatamente motivato in concreto in riferimento all'incompatibilità sostanziale del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area interessata dalla pianificazione.**

Tutto ciò premesso, si ritiene che la variante al Piano Regolatore proposta non sia fattibile per le seguenti ragioni:

- 1) Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Territoriale Regionale
- 2) Incoerenza della variante con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Biella
- 3) Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Paesaggistico Regionale.
- 4) Incompatibilità del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area (slow land, D.O.P. Riso di Baraggia biellese e vercellese)

1. Incoerenza della variante con previsioni, obiettivi e direttive del Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio. All'art 24 delle NTA il PTR si pone come "obiettivo prioritario la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura compatibilmente con la salvaguardia della biodiversità, la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e la tutela e valorizzazione degli assetti rurali storici di cui al PTR". Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive. In particolare, sono individuati i territori agricoli vocati allo sviluppo dell'agricoltura (art. 26) nei quali gli interventi, nel rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici dei territori interessati, **debbono essere esclusivamente finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse.**

L'art. 26 dice: *"Il PTR riconosce quali territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura quelli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso, rappresentati indicativamente nel cartogramma della capacità d'uso del suolo (tav. A). Gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale, in coerenza con quanto alla normativa del PTR, individuano i territori vocati all'agricoltura, anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di colture specializzate (i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di*

Origine), ovvero di territori ricadenti in III classe di uso del suolo, qualora i territori di I classe siano assenti o inferiori al 10%; per tali territori dovranno definirsi politiche ed azioni volte a:

a) garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole esistenti;

b) valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio che contraddistinguono i diversi territori;

c) integrare i redditi degli imprenditori agricoli.”

I terreni su cui si vorrebbe collocare la discarica appartengano alla classe III, e sono interni alle aree comprese nel disciplinare riso DOP di Baraggia Biellese e Vercellese, pertanto sono ricadenti pienamente nell'art 26 come territorio vocato allo sviluppo dell'agricoltura. **La variante al PRGC funzionale al progetto di discarica risulta quindi in contrasto con gli interessi pubblici, gli obiettivi e le direttive indicate dal PTR.**

2. Incoerenza della variante con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Biella

Il Piano Territoriale Provinciale, attraverso il confronto tra le *Carte dell'Uso del suolo fra gli anni 1954 e il 2004*, evidenzia per quei terreni la persistenza delle coltivazioni a risaia, fatto questo confermato dal *Dossier Comunale*. Si evidenzia inoltre che i terreni adiacenti a quelli in oggetto sono regolarmente coltivati a riso Dop di Baraggia biellese e vercellese, pertanto pare infondato il presunto impossibile utilizzo agricolo che lamenta il proponente.

In particolare la *Carta IGT-A -Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale* all'interno delle aree agricole inserite nel disciplinare DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese riconosce nel dettaglio la perimetrazione delle risaie, che sono indicate anche sui terreni interessati dal progetto di discarica.

Infatti lo Studio della Capacità di Uso del Suolo classifica quei terreni in classe III su VIII, sono quindi mediamente fertili e coltivabili. Completa il quadro la tavola MA9 -Capacità d'Uso dei Suoli e Loro Limitazioni- da cui si evince che sui lotti interessati dalla discarica in progetto non sono nemmeno segnalate limitazioni, come rischio di deficit idrico, o lavorabilità, o disponibilità di ossigeno.

La pianificazione provinciale e regionale mette in atto delle politiche per lo spazio rurale come risorsa paesistica, sede di una produzione agricola sostenibile e di qualità. Infatti la tavola del P.T.P. *CPT-PAE* identifica l'area interessata dall'intervento come ricadente all'interno dei BENI CULTURALI in qualità di paesaggi agrari di interesse culturali, normati dall'art. 2.11 delle NTA, volto a promuovere la tutela e la conservazione delle colture viticole e risicole riconoscerle come elementi distintivo e caratterizzante del paesaggio.

Le politiche pianificatorie perseguite dal PTP si concretizzano con un elenco di azioni possibili da parte degli enti locali in attuazione della tutela e la conservazione dei paesaggi agrari di interesse culturale; in particolare:

“2. I Comuni possono individuare altre coltivazioni specializzate e tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale e specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.

3. I Comuni, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.

4. La Provincia promuove, in rapporto con il mondo agricolo, la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e Comunitari.”

Tra le azioni consentite dal PTP in definitiva non è previsto ovvero è escluso che si possano individuare su quelle aree destinazioni compatibili con l'insediamento di una discarica, **pertanto la variante al P.R.G.C. proposta non è coerente con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale di Biella.**

3. Incoerenza della variante con previsioni , obiettivi e direttive del Piano Paesaggistico Regionale.

Il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pur comprendendo l'area in oggetto nell'art 40 delle NTA (“Area Rurale di Pianura”), come evidenziato dalla tavola 4P.7, norma la medesima anche con l'art 20 “Aree di elevato interesse agronomico”, in quanto i lotti interessanti dall'intervento sono compresi nel Disciplinare DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

Come previsto anche dall'articolo 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr stesso (approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019) “per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del Ppr prodotta dal professionista incaricato della progettazione sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B”.

L'Allegato B all'art 2 dispone che nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al Ppr, ogni variante apportata agli strumenti urbanistici deve essere coerente con le previsioni del Ppr stesso, limitatamente alle aree interessate dalla variante. Tutte le varianti devono quindi rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento e al contempo essere coerenti e dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Pp

Ne consegue che la verifica del rispetto del Ppr deve dare riscontro della coerenza della variante con i disposti degli articoli normativi del Ppr interessati dalla variante stessa.

Per quanto riguarda quanto disposto all'art 40 delle si prevede che le tipologie edilizie, l'infrastrutturazione e la sistemazione del suolo siano prevalentemente segnate da usi storicamente consolidati per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi diversi. In tale contesto le direttive fornite dalle Norme di attuazione, ovvero le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici, e l'adeguamento della pianificazione territoriale finalizzata a disciplinare gli interventi edilizi contesto possono essere consentiti interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o

provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. Non è questo il caso.

Per quanto riguarda l'articolo 20 delle Norme di attuazione relativo alle aree di elevato interesse agronomico, esse comprendono i territori di prima e II classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4, limitatamente ai territori ancora liberi, **e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine.**"

In particolare, **nelle direttive** si indica *"Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a Denominazione di Origine, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali:*

a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono, inoltre, perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazione di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come

indicato negli specifici disciplinari;

b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a., individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;

c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;

d. promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali

Inoltre "eventuali nuovi impegni di suolo a fini diversi da quelli agricoli possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti."

In considerazione anche delle argomentazioni addotte dalle associazioni di categoria (Coldiretti, Confagricoltura), dalle osservazioni del Consorzio del Riso Dop di Baraggia biellese e vercellese, nonché della proposta di affitto che tre note aziende risicole di Salussola hanno presentato alla società proprietaria dei terreni, è evidente che non è dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti, pertanto ogni impegno di suolo diverso da quello agricolo sarebbe in questa situazione incoerente.

La variante al P.R.G.C. proposta non quindi è coerente con le previsioni e le direttive del Piano Paesaggistico Regionale.

Si osserva inoltre che nella documentazione presentata è assente la relazione prescritta all'art 11 comma 5 del Regolamento attuativo del Ppr approvato con DPGR n. 4/R del 23 marzo 2019, in particolare per quanto attiene il rapporto tra i contenuti della variante al Prg e quelli del Ppr.

4. Incompatibilità del progetto con gli interessi pubblici presidiati nell'area (slow land, D.O.P. Riso di Baraggia biellese e vercellese)

il Comune di Salussola aderisce al progetto di sviluppo turistico denominato **Slow Land**, che coinvolge 20 Comuni e che si pone come obiettivo lo sviluppo turistico del territorio compreso fra le risaie, il Lago di Viverone e la Serra Morenica di Ivrea, attraendo i visitatori del cosiddetto «turismo dolce», fatto di camminate lungo sentieri segnalati e basato su attività a contatto con la natura e a basso impatto ambientale, che si articolano su una serie di percorsi che vanno da Santhià al comprensorio viveronese, passando per Salussola, pienamente coinvolta è già attiva con iniziative analoghe. L'intento è di destagionalizzare il turismo di quest'area e di allargarlo ai comuni che hanno aderito al progetto, con eventi e iniziative pensate per incentivare lo sviluppo del territorio, il rilancio della economia locale e la creazione, nel tempo, di nuove opportunità di lavoro.

I terreni agricoli interessati dal progetto sono inseriti dal 2007 nel disciplinare **DOP Riso di Baraggia Biellese e vercellese** che attesta le qualità del prodotto oggetto di tutela e ne lega le caratteristiche a una provenienza geografica riconosciuta da un atto amministrativo. Tale riconoscimento garantisce interessi plurimi: quello dei destinatari del riso dop, ovvero i consumatori la cui buona fede viene tutelata dalla garanzia del legame del prodotto con il territorio e delle sue proprietà organolettiche; quello dei produttori, fruitori dei diritti concessi con la registrazione della denominazione di origine; quello di tutti i cittadini, beneficiari ultimi dello sviluppo economico, sociale, ambientale, che si fonda sulla valorizzazione del territorio attraverso la sua produzione risicola d'eccellenza, che diventa occasione di crescita dell'economia con una forte connotazione identitaria. L'interesse in questione diviene pubblico non solo perchè si concretizzano plurimi interessi collettivi delle persone, ma perchè la concessione della tutela è avvenuta, nel rispetto della Costituzione, da istituzioni legittimate secondo le regole democratiche.

Da quanto sopra esposto riteniamo che la variante al PRG del Comune di Salussola che sarebbe posta in essere con l'approvazione del progetto non possieda le caratteristiche di accettabilità e coerenza con la pianificazione sovraordinata e gli interessi pubblici presidiati nell'area.

IL SINDACO
(Anna Maria Zerbola)